



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 86 Settoriale del 25/06/2025

Numero 477 Reg. Generale del 25/06/2025

OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 RELATIVA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI CCNL 2019/2021 FUNZIONI LOCALI RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE EX ART.1, LEGGE 68/99

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 18.12.2024 con cui viene approvata per quanto ivi esposto e considerato la parziale modifica del piano del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023 stabilendo, per l'effetto, quale modalità assunzionale prioritaria per il profilo di Istruttore amministrativo appartenente alle categorie protette ai sensi della legge 68/99 lo svolgimento di procedura concorsuale;

Dato atto che in accordo con le normative vigenti :

- lo scrivente ufficio ha attivato la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, giusta nota prot. - inviata all'ufficio Politiche attive per l'occupazione della Regione Puglia nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- in riscontro a detta nota il Dirigente della sezione politiche e mercato del lavoro Regione Puglia ha comunicato che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità non vi sono lavoratori in possesso dei requisiti richiesti .Sono decorsi i termini di cui all'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001 senza altre comunicazioni e, quindi, senza che vi sia stata assegnazione di personale in disponibilità
- Con determinazione n. 51/2025 si è proceduto **ad avviare** la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 e ss.mm.ii., per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto profilo professionale di Istruttore amministrativo appartenente alle categorie protette ai sensi della legge 68/99;

Evidenziato che:

la scelta della scrivente di attivare detta procedura è avvenuta nel rispetto della normativa vigente alla data di adozione dell'atto, che prevedeva – a partire dal 1 gennaio 2025 - per le Amministrazioni pubbliche l'obbligo di esperire le procedure ex art. 30 d. lgs 165/2001 prima di bandire concorsi pubblici;

successivamente all'avvio della procedura di mobilità di che trattasi e nelle more della definizione della stessa, sono sopravvenute nuove disposizioni normative, e più precisamente il decreto Legge n. 202/2024 (Milleproroghe 2025), convertito in legge n. 15 del 21.02.2025 che ha introdotto, nuovamente, in deroga all'art. 30, comma 2 bis del D. Lgs 165/2001 e sino al 31.12.2025, la facoltà di procedere alle assunzioni anche in assenza del previo esperimento della mobilità volontaria;

Tenuto conto che con Delibera di G.C. n. 53 del 31.03.2025 avente ad oggetto *Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025–2027 in forma semplificata, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132* è stata prevista l'assunzione di una seconda unità di medesima categoria e profilo disponendo il ricorso alla procedura concorsuale (*SEZIONE 3 PIAO “Organizzazione e capitale umano” 3.3 Sottosezione piano triennale dei fabbisogni di personale*)

Considerato dunque che l'Amministrazione, nell'ambito delle proprie programmazioni del fabbisogno del personale, ha manifestato l'interesse a procedere prioritariamente al reclutamento mediante concorso pubblico,

ritenendo tale strumento più idoneo ad assicurare un accesso aperto, nonché più ampia partecipazione e selezione del personale, maggiormente rispondente all'interesse pubblico e alle proprie esigenze organizzative;

Considerato, alla luce della volontà espressa in atti deliberativi dall'Amministrazione di cui si è detto ed alla luce del nuovo quadro normativo, si ritiene sussistere un prevalente interesse pubblico al reclutamento di entrambe le unità in commento mediante concorso pubblico, strumento idoneo a soddisfare le esigenze organizzative dell'Ente che, nella fattispecie, si ribadisce, aveva originariamente espresso formale atto di indirizzo alla scrivente di procedere mediante reclutamento della figura in commento tramite concorso pubblico;

Ritenuta peraltro la necessità di garantire coerenza ed uniformità nella gestione delle procedure di assunzione di che trattasi;

Considerato che la citata procedura di mobilità avviata non ha prodotto effetti giuridici vincolanti o irrevocabili, non si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori e che, pertanto, non risultano lese situazioni giuridiche soggettive qualificate e tutelate;

Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" e in particolare l'art. 21 quinquies titolato "revoca del provvedimento";

Dato atto che la giurisprudenza amministrativa in materia ammette che le amministrazioni pubbliche possano motivatamente revocare le procedure assunzionali già indette fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, non esistendo un diritto di coloro che hanno presentato domanda al completamento di tali procedure, atteso che le decisioni in merito appartengono alla normale ed ampia discrezionalità della P.A. che ha facoltà di provvedere in tal senso per e sopravvenute ragioni di interesse pubblico (ex multis TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15/2/2016; TAR Puglia - Sezione di Lecce Sentenza n.1437 del 13/9/2016; Consiglio di Stato, sentenza n. 15442/2022);

Considerato che per pacifica giurisprudenza, in assenza di un atto conclusivo del procedimento la revoca può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002). Ed ancora "il provvedimento di revoca deve essere "adeguatamente motivato" solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato" e nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento come disposto dalla legge 241/90 e ss.mm.ii. ;

Dato atto che, ad ogni buon conto, l'art. 8 dell'Avviso pubblico per la copertura a tempo pieno indeterminato di un posto di Istruttore amministrativo appartenente alle categorie protette ai sensi della legge 68/99, è espressamente prevista la *facoltà insindacabile dell'Amministrazione di modificare, prorogare, sospendere e revocare la procedura... senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto* ;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per intervenire ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 in ragione del sopravvenuto mutamento del quadro normativo e dell'interesse pubblico prevalente determinato dalla possibilità legittima e più funzionale di procedere con concorso pubblico ai fini della copertura delle due unità di che trattasi;

Evidenziato che la revoca del bando sarà resa nota con le stesse modalità di pubblicazione del bando stesso, ossia sul sito Istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione Trasparente" – sezione "Bandi di concorso" e sul portale di reclutamento "INPA";

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

2. **DI REVOCARE** ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la procedura mobilità volontaria, indetta con determina n. finalizzata all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo, Area Istruttori CCNL 2019/2021, Comparto Funzioni Locali, riservato a soggetti appartenenti alla categorie di cui alla Legge n. 68/1999 come dettagliato in premessa

3. **DI DARE ATTO** che, con successivo formale provvedimento, si provvederà all'indizione di concorso pubblico per l'assunzione tempo pieno e indeterminato di n.2 unità con profilo di Istruttore Amministrativo, Area Istruttori CCNL 2019/2021, Comparto Funzioni Locali, riservato a soggetti appartenenti alla categorie di cui alla Legge n. 68/1999

4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione, oltre che in Albo Pretorio, sul portale INPA e sul sito istituzionale- nella sezione Amministrazione Trasparente - dando atto che dette pubblicazioni

costituiscono l'unica notifica, valida ad ogni effetto di legge.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1017

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 25/06/2025 al 10/07/2025
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.